

R.G.N. 1476/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LECCO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

In persona del giudice unico, dr.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. **R.G. 1476/2024** promossa da

**COMUNE DI SANTA MARIA HOE'** (C.F. 85001330134, P.IVA 00666180138), in persona del sindaco *pro tempore* con il patrocinio dell'avv. Umberto Grella e dell'avv. Andrea Vimercati;

*opponente*

contro

**COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA** (C.F. 94035580136, P.IVA 03571480130), in persona del sindaco *pro tempore* con il patrocinio dell'avv. Emiliano Tamburini

*opposta*

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

**CONCLUSIONI:** All'udienza del 5.03.2026 sostituita dal deposito di note scritte *ex art.* 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa precisando le loro conclusioni;

**FATTO E DIRITTO**

1. Con ricorso *ex art.* 281 *decies* c.p.c. il Comune di Santa Maria Hoè ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 591/2024 con cui il Tribunale di Lecco lo ha condannato al pagamento di € 14.056,16, oltre accessori e spese legali, dovuti in forza del verbale di assemblea dei Comunisti del 31.05.2024.

A fondamento ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del Comune di La Valletta Brianza in favore dell'Unione dei Comuni della Valletta, ente titolare delle somme relative al rendiconto di gestione. Nel merito, ha dedotto che il credito ingiunto non è certo



ed esigibile, in quanto il verbale di assemblea sul quale il Comune opposto fonderebbe il ricorso monitorio, è stato oggetto di impugnazione davanti al giudice di Pace (N. R.G. 1408/2024) e che il Comune di La Valletta avrebbe richiesto il pagamento di un importo pari ad euro 5.408,35 già richiesto con decreto ingiuntivo in data 28.02.2024 n.r.g. 225/2024 e per il medesimo periodo di riferimento (1.7.2023 – 31.12.2023).

Sostiene, inoltre, l'opponente l'insussistenza del credito sia per mancanza di prova che a causa dell'illegittima distribuzione dell'uso turnario del palazzetto dello sport, a discapito del socio minoritario che avrebbe ripercussioni anche sulla suddivisione delle spese, oggetto del credito ingiunto. Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna dell'opposta per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*

Si è costituito in giudizio il Comune La Valletta Brianza contestando quanto *ex adverso* dedotto, rappresentando di aver dimostrato sia l'*an* che il *quantum* del credito ingiunto, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito di rigettare l'opposizione perché infondata.

Con atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 9.5.2025, parte opponente ha riproposto i motivi di opposizione già formulati con il ricorso introduttivo dal precedente difensore, eccependo, altresì la compensazione del credito ingiunto con l'importo di circa euro 57.000 da lei versato a favore dell'Unione dei Comuni, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del Palazzetto e una generica eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.*

Con ordinanza dell' 11/06/2025 – pronunciata dal giudice precedentemente assegnatario del fascicolo – è stata accolta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 02/03/2026, per discussione orale e precisazione delle conclusioni *ex art. 281 sexies c.p.c.* mediante deposito di note scritte.

In particolare, parte opposta con le note depositate in data 27/02/2026 ha prodotto la sentenza n. 212/2025, emessa dal Giudice di Pace di Lecco, nel procedimento RG n. 1048/2024, con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione della delibera dell'Assemblea dei Comunisti del 31.05.2024, eccependo, inoltre, l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate dall'opposta con l'atto di costituzione di nuovo difensore.

All'esito, la sottoscritta divenuta assegnataria del procedimento, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, co. 3 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

2.1. In via preliminare, si rileva che le eccezioni formulate dal nuovo difensore, costituitosi in data 09.05.2025, dopo la prima udienza di comparizione del 21.01.2025, in disparte la genericità delle stesse, siano inammissibili, in quanto tardivamente formulate. Seppure, infatti, la parte abbia



diritto, per tutto il corso del procedimento fino alla precisazione delle conclusioni, di mutare il proprio difensore di fiducia, tale mutamento non può violare le preclusioni processuali, introducendo oltre i termini di legge, questioni nuove. Peraltro, nel caso di specie, dopo l'udienza di comparizione, le parti neppure hanno richiesto termine per precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni di cui all'art. 281 *duodecies*, co. 4 c.p.c. Le modifiche introdotte dal nuovo difensore con la costituzione del 09.05.2025, pertanto, neppure rientravano in tale potere processuale.

3. Sempre in via preliminare si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva del Comune di La Valletta in favore dell'Unione dei Comuni.

Dalla documentazione in atti emerge che l'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è stata costituita in data 31.3.2011 per l'esercizio congiunto di servizi e funzioni proprie dei Comuni di Rovagnate e Perego (ora La Valletta Brianza) e del Comune di Santa Maria Hoè (*cfr. doc. 5 fascicolo di parte opponente*). Il Comune di Santa Maria Hoè, con deliberazione consiliare n. 18 del 28.6.2022, ha esercitato, a norma dell'art. 12 della Convenzione del 29.12.2011, il recesso parziale ed unilaterale dal conferimento di parte delle funzioni e dei servizi oggetto della Convenzione, lasciando in capo all'Unione talune funzioni fondamentali, tra le quali non risultava ricompresa la gestione del Palazzetto intercomunale (*cfr. doc. 5 di parte opponente*). Pertanto, il Comune di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé, in data 30.12.2022, hanno stipulato una convenzione per la gestione e il funzionamento del Palazzetto intercomunale dello Sport sito in La Valletta Brianza (Lc) in Via Brianza n.15 nella quale hanno pattuito che al Comune di La Valletta Brianza, individuato quale Ente capofila della presente Convenzione, *spetta [...] la gestione amministrativa, economica e contabile del servizio e degli investimenti*" (*cfr. doc. 6 fascicolo di parte opposta, art. 2*). Con successiva delibera del 21.07.2023, scaduta la precedente convenzione, i Comuni individuavano, ad integrazione delle disposizioni del codice civile, il Comune di La Valletta come amministratore delegato *ex art. 1106 c.c.* tra le cui funzioni era prevista, altresì, quella di *riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria del bene comune (...) sono considerate, fin d'ora, ordinarie di gestione e funzionamento, le spese richieste per la gestione ordinaria dei beni mobili e immobili comuni nonché quelle necessarie per consentire l'utilizzo dell'impianto per attività e manifestazioni – anche a carattere non sportivo (es. scolastico, culturale e ricreativo) – organizzate dalle associazioni, dagli enti religiosi, dagli enti territoriali e locali, dagli enti del terzo settore, dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni comproprietari* (doc. 8).



Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dunque, sussiste in capo al Comune di La Valletta la legittimazione ad agire, essendo dimostrata in atti la titolarità del diritto fatto valere, in forza sia dell'art. 1106 c.c. che della stessa delibera dei comunisti, sottoscritta anche dall'opponente in data 21.07.2023.

4. Nel merito, l'opponente ha dedotto come primo motivo a sostegno dell'opposizione l'inesigibilità del credito a fronte della pendenza, avanti al Giudice di Pace, dell'impugnazione della deliberazione dell'Assemblea dei comunisti del 31/05/2024 posta a fondamento dell'odierna pretesa creditoria.

Sotto tale profilo, si ritiene sufficiente rilevare che, con sentenza n. 212/2025 (diventa definitiva in mancanza di impugnazione) il Giudice di Pace di Lecco, nel procedimento RG n. 1048/2024, ha dichiarato l'inaammissibilità dell'impugnazione proposta dal Comune di Santa Maria Hoè, pertanto, nulla osta, nel presente giudizio di opposizione, la valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria.

A tal proposito, è bene ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore e il debitore, sotto il profilo formale assumano la posizione di convenuto e attore, dal punto di vista sostanziale invece rivestono, pur sempre, la qualifica di attore e convenuto. Sicché, l'onere di provare l'*an* e il *quantum* del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole generali in materia (*cf.* tra tutte SSUU n.13533/2001), non determinandosi alcuna inversione dell'onere probatorio.

Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione depositata in atti si ritiene che l'opposta abbia dimostrato l'*an* e il *quantum* della sua pretesa creditoria, producendo il verbale di assemblea del 31.05.2024 in cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativa al periodo 01.07.2023 – 31.12.2023 e i relativi riparti di spesa (*cf.* doc. di parte opposta).

Al contrario, il Comune di Santa Maria Hoè, senza neppure allegare che l'inadempimento fosse dovuto a causa lui non imputabile, si è limitato a contestazioni generiche, pretestuose ed infondate.

In merito alla contestazione secondo cui il decreto ingiuntivo, qui opposto, ripete somme già riportate nel decreto ingiuntivo del 28.02.2024, r.g.n. 225/2024 in cui è stato condannato al pagamento di 5.408,35, importo rideterminato nella seconda pretesa creditoria in € 3.855,08 si osserva che il decreto ingiuntivo n. 173/2024 RG. 225/2024 sia relativo all'acconto sul bilancio preventivo relativo al periodo 1/7/2023 al 31/12/2023 e all'acconto della spesa deliberata "*per la redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico, di innovazione impiantistica/tecnologica e di abbattimento delle barriere architettoniche*" (v. docc. 14



e 15 parte opposta); mentre il decreto ingiuntivo qui opposto è relativo al rendiconto – consuntivo del periodo 01.07.2023 al 31.12.2023 e all’acconto sul bilancio preventivo relativo all’anno 2024 (si veda verbale di assemblea del 31.05.2024 in cui espressamente al Punto 1 si legge *Approvazione rendiconto della gestione periodo 01.07.2023 – 31.12.2023* e al Punto 2 *Approvazione variazione bilancio preventivo 2024* nonché gli allegati di cui ai *doc. A-6, doc. A6-1; doc. A6-2., fascicolo di parte opposta* da cui emerge la quota a saldo dell’importo di € 3.855,08.).

Quanto sopra giustifica di per sé l’infondatezza dell’ulteriore eccezione sollevata dall’opponente in relazione alla mancanza di documentazione comprovante le spese realmente sostenute atteso che trattasi di spese regolarmente approvate in sede assembleare unitamente ai relativi riparti di spesa, che ben avrebbero potuto essere impugnate e contestate nei termini di legge.

Parimenti irrilevante è l’ulteriore motivo di censura relativo al mancato utilizzo del palazzetto dello sport, in violazione dell’art. 1102 c.c., atteso che, in disparte la genericità della sua formulazione, il dedotto *eccesso di potere* nella gestione e nell’uso della cosa, oltre a non essere sindacabile da parte del Giudice (men che meno dal giudice dell’opposizione) (*cf.* Cassazione n. Sentenza n. 29747/2017; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2299/2022), non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria, comunque sufficientemente dimostrata dal Comune creditore, sia in punto di *an* che di *quantum debeatur*.

In definitiva, si ritiene che l’opposta abbia soddisfatto l’onere della prova sulla stessa gravante allegando e dimostrando i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa creditoria nei limiti sopra detti, mentre gli opposenti nulla hanno dimostrato a comprova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito azionato.

Per tutto quanto sopra esposto, l’opposizione risulta infondata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 591/2024 emesso dal Tribunale di Lecco in data 6/08/2024.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo *ex D.M.* 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate (esclusa la fase istruttoria) delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.

L’infondatezza dell’opposizione esclude che parte opposta possa essere condannata *ex art.* 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge e non essendovi prova di malafede o colpa dell’opposta (*cf.* *ex mutlis* Cassazione civile, Sez. III, *ordinanza n. 36591 del 30 dicembre 2023*).

Al contrario si ritiene meritevole di accoglimento la domanda formulata dall’opposta di condanna del Comune di Santa Maria Hoè per lite temeraria *ex art.* 96 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, risultando tale azione del tutto pretestuosa ed avendo il Comune dedotto a sostegno dell’opposizione il medesimo motivo oggetto di numerosi procedimenti instaurati dal



Comune di Santa Maria Hoè nei confronti del Comune di La Valletta, anche considerata l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il verbale del 31.05.2024 per tardività dello strumento di tutela.

L'opponente, dunque, dovrà essere altresì condannato al pagamento di un importo pari ad euro 3.397 a titolo di risarcimento *ex art. 96 c.p.c.* nei confronti del Comune di La Valletta Brianza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 591/2024 emesso dal Tribunale di Lecco in data 6/08/2024 (R.G.N. 1307/2024), che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna il Comune di Santa Maria Hoé in persona del sindaco *pro tempore* a rifondere al Comune La Valletta Brianza in persona del sindaco *pro tempore* le spese di lite, che liquida in 3.397 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- Condanna il Comune di Santa Maria Hoé, in persona del sindaco *pro tempore* al pagamento in favore del Comune La Valletta Brianza in persona del sindaco *pro tempore* dell'importo di euro 3.397 *ex art. 96 c.p.c.*;

Lecco, 22/04/2026

Il Giudice  
dott.ssa Gaia Calafiore

